



PROV. S. 1640 - us. 6-4	DATA
- 4 APR. 1960	

25 MAR 1960

Roma 19

*Ministero
della Pubblica Istruzione*

DIREZIONE GENERALE
PER L'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Div. VIII

Prot. N. 380

ai DIRETTORI delle Università e
dei Politecnici

Al DIRETTORI degli Istituti di
Istruzione Superiore

Proposta al Foglio dell' - LORO SEDI -
Div. Sez. N.º

**OGGETTO: Esami di Stato di abilitazione all'esercizio professi-
onale - Funzionamento Commissioni esaminatrici -
Istruzioni.-**

Nel rappresentare preliminarmente i notevoli inconvenienti che discendono da una non esatta interpretazione ed applicazione, da parte di alcuni Atenei, delle disposizioni relative al funzionamento delle Commissioni esaminatrici degli esami di Stato di abilitazione professionale, si riportano qui di seguito le istruzioni cui i competenti uffici nonchè i Presidenti delle Commissioni dovranno scrupolosamente attenersi, al fine di assicurare la regolarità e l'idoneo espletamento di tutte le operazioni e gli adempimenti connessi alla attività delle Commissioni medesime e di ottenere al tempo stesso una più snella attuazione delle connesse procedure.

1) PARTECIPAZIONE DEI DOCENTI UNIVERSITARI AGLI ESAMI DI STATO

Sono aumentate nel corso degli ultimi anni le difficoltà incontrate dai competenti uffici di codesti Atenei e dell'Amministrazione scrivente a causa delle sempre più frequenti rinunce dei professori universitari a far parte delle Commissioni esaminatrici.

Pur tenendo nella dovuta considerazione il fatto che tali incarichi costituiscano per i docenti un ulteriore e gravoso compito che sono chiamati ad assolvere, si pregano tuttavia le SS.LL. di

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

9

ricordare ai professori universitari il loro obbligo, una volta nominati da questo Ministero, di partecipare ai lavori delle Commissioni, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 della legge 18.3.1958, n. 311.

2) SOSTITUZIONE PRESIDENTI E MEMBRI EFFETTIVI

A) Nel caso si debba procedere, per gravi e giustificati motivi, alla sostituzione di Presidenti o membri effettivi con Presidenti o membri supplenti si ritiene opportuno precisare che detta procedura è subordinata alla rinuncia, impedimento o temporanea assenza di alcuno dei componenti effettivi. Si raccomanda pertanto alle SS.LL. di accertare, tramite documenti giustificativi, che devono essere presentati direttamente ed esclusivamente in sede universitaria, l'eventuale indisponibilità dei componenti prima di procedere alla loro sostituzione che va, ovviamente, verbalizzata. Tale sostituzione dovrà essere effettuata inoltre, ove possibile, nell'ambito delle qualifiche rivestite (es. sostituzione di professore universitario con un docente universitario supplente) e ne sarà data tempestiva comunicazione a questo Ministero precisando se la sostituzione si riferisce alla prima o ad entrambe le sessioni.

B) La eventuale utilizzazione, poi, di nominativi non compresi nelle Commissioni ma comunque già designati dai competenti Ordini Professionali, deve essere necessariamente subordinata alla indisponibilità dei membri supplenti, tenendo presenti le materie delle prove di esame, ed essendo le conseguenti nomine di competenza ministeriale, ne dovrà essere preliminarmente e tempestivamente data comunicazione a questo Ministero.

C) Nel caso, infine, si renda assolutamente indispensabile l'inserimento nelle Commissioni di nominativi che non siano stati

designati dagli Ordini si raccomanda vivamente alle SS.LL., prima d'inviare la proposta di nomina, di interpellare preliminarmente e tempestivamente gli Ordini medesimi rappresentando agli stessi la necessità di trasmettere a questo Ministero, con ogni sollecitudine, le loro ulteriori designazioni. Al riguardo, essendo la nomina dai membri delle Commissioni esaminatrici, ai sensi del vigente Regolamento sugli esami di Stato, subordinata alla designazione dei competenti Ordini Professionali, la designazione medesima dovrebbe pervenire, con mezzo telegrafico, contemporaneamente alla proposta di nomina da parte degli Atenei; peraltro, ove tale adempimento non potesse materialmente essere effettuato in tempo utile, si ribadisce comunque la necessità del preventivo ed esplicito consenso dell'Ordine Professionale.

Non è superfluo infine ricordare che le persone comunque chiamate a far parte di una Commissione in sostituzione di quelle nominate dal Ministero devono necessariamente rivestire le qualifiche previste, per ciascuna Commissione, dall'art. 8 del suddetto Regolamento. In particolare, per quanto concerne i docenti universitari, nel ribadire che i Presidenti devono rivestire la qualifica di professori di ruolo, fuori ruolo o a riposo, si deve far presente che gli assistenti di ruolo, in quanto tali, possono essere utilizzati solo nelle Commissioni giudicatrici per gli esami di chimico e farmacista.

3) FUNZIONAMENTO DI DUE O PIU' COMMISSIONI NOMINATE AI SENSI DELL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO SUGLI ESAMI DI STATO

Qualora per l'elevato numero di candidati od in relazione a particolari circostanze si è provveduto alla nomina di un'altra od altre Commissioni esaminatrici, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione della SS.LL. sulla assoluta necessità di ricordare ai Presidenti ed ai membri, compresi quelli supplenti, che il loro incarico

deve essere svolto esclusivamente nell'ambito della Commissione per la quale sono stati nominati. Al fine di evitare gravi inconvenienti non si può pertanto procedere per alcun motivo alla sostituzione di un componente di una Commissione con un componente appartenente ad un'altra Commissione, anche se per un solo giorno di prove e pur se in tale giorno lo stesso ha svolto il suo compito in una sola Commissione essendo l'altra non funzionante.

4) FUNZIONE MEMBRI AGGREGATI

L'art. 7 del vigente Regolamento sugli esami di Stato dà la facoltà al Presidente di ciascuna Commissione di aggregare in soprannumero alla Commissione stessa membri esperti, preferibilmente docenti, quando nella Commissione esaminatrice manchino esperti in una o più delle discipline in cui debbono svolgersi le prove di esame. Da quanto sopra appare evidente la funzione dei membri aggregati che, nello svolgimento dei lavori, non possono comunque sostituire alcun membro della Commissione ma partecipano assieme agli altri componenti formulando un giudizio tradotto in voti (anche essi hanno 10 punti a disposizione) limitatamente a quei candidati che abbiano sostenuto le prove di esame in quelle discipline in vista delle quali venne disposta l'aggregazione. Così, ad esempio, se per gli esami di ingegnere si ravvisi necessario aggregare un esperto di ingegneria mineraria, questi formerà il suo giudizio unitamente agli altri componenti la Commissione soltanto per quei candidati che abbiano prescelto il ramo di ingegneria mineraria.

5) COLLEGIALITA' DELLA COMMISSIONE NELLO SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Nel rappresentare la necessità che le Commissioni, nello svolgimento dei lavori, operino collegialmente e nel numero dei componenti previsto dal vigente Regolamento sugli esami di Stato, si

ritiene opportuno sottolineare la particolare funzione del Presidente di quelle Commissioni (Medico Chirurgo, Dottore Agronomo, Veterinario) che sono suddivise in Sottocommissioni. In tali fattispecie, oltre a svolgere i compiti tipici della funzione di Presidente, lo stesso deve far parte integrante di una delle Sottocommissioni, nella quale dovrà assicurare la propria presenza svolgendo altresì i compiti espletati dagli altri componenti.

Si pregano le SS.LL. di voler invitare i Presidenti delle Commissioni esaminatrici nonché i competenti Uffici ad attenersi scrupolosamente alle suddette istruzioni e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al riguardo.-

IL MINISTRO

